

Caritas-Modifiche statuto-1994

Modifiche allo Statuto della Caritas diocesana

Decreto del 17 settembre 1994

L.V.D. LXXXV (1994) pp. 623-626

L'esperienza di questi ultimi anni suggerisce che lo Statuto della *Caritas diocesana bergamasca* (CDB), approvato con decreto del nostro predecessore in data 18 maggio 1988, venga in parte modificato per esprimere in modo più articolato la direzione di questo organismo diocesano;

col presente Atto decretiamo

che alcuni articoli dello Statuto suricordato vanno integrati nel modo seguente:

Art. 10 -§ 1. Responsabili della Caritas diocesana bergamasca sono: il presidente, il direttore dell'Ufficio diocesano per la pastorale della sofferenza, della salute e dell'assistenza, il direttore della Caritas diocesana bergamasca, il Consiglio direttivo e la Giunta esecutiva.

Art. 11- § 2. Il presidente è responsabile della Caritas diocesana bergamasca in tutti i suoi aspetti, compreso quello economico, e in tutte le sue attività.

Art. 13- § 1. Il Consiglio direttivo è costituito: dal presidente, dal direttore dell'Ufficio diocesano per la pastorale della sofferenza, della salute e dell'assistenza, dal direttore della Caritas diocesana bergamasca e da altri membri, scelti e nominati dall'Ordinario nel modo stabilito dal regolamento.

Art. 13 -§ 6. Il Consiglio direttivo nomina al suo interno i membri della Giunta esecutiva.

La Giunta esecutiva è composta, oltre che dal presidente, dal direttore della Caritas diocesana bergamasca, da cinque membri del Consiglio direttivo con compiti di attuazione delle delibere del suddetto Consiglio per l'attività della Caritas diocesana bergamasca stessa.

Decretiamo pure

che il detto Statuto della Caritas diocesana bergamasca venga ripubblicato con le modifiche sopra riportate contestualmente al presente Decreto.

† Roberto Amadei, Vescovo

A. Pesenti, Canc. Vesc.

STATUTO

DELLA CARITAS DIOCESANA BERGAMASCA (CDB)

Cap. 1° - Costituzione

Art. 1 - È costituito nella diocesi di Bergamo l'organismo pastorale della Caritas diocesana bergamasca (CDB): esso è alle dirette dipendenze del Vescovo.

Art. 2- La CDB è l'organismo per mezzo del quale l'Ufficio per la pastorale della sofferenza, della salute e dell'assistenza si interessa ed interviene nell'assistere concretamente - non solo a titolo di aiuto, ma anche di prevenzione e di promozione - le persone e le comunità in situazione di difficoltà sia eccezionali che permanenti, a livello diocesano e anche nazionale e internazionale.

Art. 3 - Lo spirito con cui la CDB deve agire è quello del farsi prossimo a chi ha bisogno, secondo l'insegnamento della parabola evangelica del Buon Samaritano.

Cap. 2° - Compiti

Art. 4 -§ 1. Compito primo della CDB è quello di venire incontro con ispirazione cristiana e nella misura possibile alle persone e alle situazioni bisognose di assistenza con studi, con progetti, con interventi.

§ 2. In questa prospettiva promuoverà un volontariato cristianamente ispirato per l'azione di assistenza, collaborando anche con le altre iniziative operanti nel campo ecclesiale.

§ 3. In particolare per quanto riguarda il Terzo Mondo terrà contatti e collaborerà con il Centro missionario diocesano.

Art. 5- La CDB promuove, segue e coordina le Caritas parrocchiali, affinché esse sorgano là dove è possibile, compiano un lavoro costante e, pur nel rispetto della loro libertà, evitino di agire in modo individualistico e approssimativo.

Art. 6- La CDB tiene rapporti in collaborazione con la Caritas nazionale e cura altresì, per mezzo del direttore, i rapporti con le altre Caritas diocesane e particolarmente con il Delegato regionale.

Art. 7 - La CDB offre il suo servizio per sostenere le iniziative caritative e assistenziali di ispirazione cristiana e tiene pure rapporti con le istituzioni civili che operano nel campo assistenziale.

Art. 8 - La CDB organizza interventi di emergenza in caso di pubbliche calamità, che si verificassero sia in Italia che all'estero, operando in collegamento con la Caritas nazionale, alla quale appartiene di coordinare interventi di emergenza nazionale o internazionale.

Art. 9- La CDB non gestisce a nome proprio opere permanenti.

Cap. 3° - Responsabili della Caritas diocesana bergamasca

Art. 10 - § 1. Responsabili della CDB sono: il presidente, il direttore dell'Ufficio diocesano per la pastorale della sofferenza, della salute e dell'assistenza, il direttore della CDB, il Consiglio direttivo e la Giunta esecutiva.

§ 2. Tutti i responsabili sono nominati per un quinquennio, e possono essere riconfermati.

Art. 11 - § 1. Presidente della CDB, come delegato del Vescovo, è il delegato vescovile per il settore pastorale della formazione ed educazione del popolo di Dio.

§ 2. Il presidente è responsabile della CDB in tutti i suoi aspetti, compreso quello economico, e in tutte le sue attività.

Art. 12 - § 1. Il direttore della CDB è scelto e nominato dal Vescovo, uditi il delegato vescovile per il settore della formazione ed educazione del popolo di Dio e il direttore dell'Ufficio per la pastorale della sofferenza, della salute e dell'assistenza.

§ 2. Il direttore della CDB promuove, dirige e coordina l'attività della CDB, alla luce di questo Statuto e secondo le direttive date dal presidente e dal Consiglio.

Art. 13 - § 1. Il Consiglio direttivo è costituito: dal presidente, dal direttore dell'Ufficio diocesano per la pastorale della sofferenza, della salute e dell'assistenza, dal direttore della CDB e da altri membri scelti e nominati dall'Ordinario nel modo stabilito dal regolamento.

§ 2. Il Consiglio, nel rispetto delle norme e delle competenze fissate dallo Statuto:

- studia, progetta e verifica il programma annuale dell'attività della CDB;

- esamina e discute il bilancio preventivo e consuntivo;

- è chiamato, nel limite del possibile, e a norma del presente Statuto (cfr. art. 8), a dare il suo parere per la raccolta e le elargizioni in occasione delle grandi calamità.

§ 3. Il Consiglio direttivo è convocato dal presidente in seduta ordinaria quattro volte all'anno, e in seduta straordinaria quando il Vescovo o il presidente lo ritenessero necessario.

§ 4. Al Consiglio direttivo possono essere chiamate, in qualità di esperti e senza diritto di voto, altre persone.

§ 5. Il segretario del Consiglio direttivo è il direttore della CDB.

§ 6. Il Consiglio direttivo nomina al suo interno i membri della Giunta esecutiva.

La Giunta esecutiva è costituita oltre che dal presidente e dal direttore della CDB, da cinque membri del Consiglio direttivo con compiti di attuazione delle delibere del suddetto Consiglio per l'attività della CDB stessa.

Cap. 4°- Disposizioni economiche

Art. 14 - §1. La CDB trae i mezzi economici per il raggiungimento dei suoi fini:

1.1. - da offerte diocesane autorizzate volta per volta dall'Ordinario;

1.2. - da donazioni e oblazioni di Enti e persone;

1.3. - da una percentuale in misura determinata dal Vescovo delle offerte straordinarie raccolte in occasione di pubbliche calamità.

§ 2. I beni di cui al § 1 devono servire per la gestione ordinaria dell'Ufficio della CDB e per interventi, da coordinare con il presidente, a favore di persone ed Enti diocesani particolarmente bisognosi di assistenza.

§ 3. Responsabile dei beni di cui al § 1 è il direttore della Caritas diocesana bergamasca.

§ 4. Il bilancio annuale preventivo e consuntivo va sottoposto all'approvazione del delegato vescovile per il Settore pastorale della formazione ed educazione del popolo di Dio, il quale consegnerà al Vescovo, per i bisogni della Diocesi, quanto superasse le necessità della CDB.

§ 5 - A norma del can. 1287 del CJC i bilanci della Caritas diocesana bergamasca dovranno essere sottoposti anche al Consiglio diocesano per gli Affari economici (CDAE).

§ 6. Le offerte raccolte per le calamità straordinarie costituiscono un fondo a parte che è amministrato in accordo con il Vescovo e sotto la responsabilità del presidente, in favore dei paesi e dei popoli per i quali le offerte sono state raccolte e secondo le disposizioni stabilite nel presente Statuto (cfr. art. 8).

Cap. 5° .Disposizioni diverse

Art. 15- L'estinzione della CDB potrà essere deliberata dal Vescovo, il quale disporrà anche per la devoluzione dei beni ad attività assistenziali diocesane.

Art. 16- L'interpretazione e le eventuali modifiche del presente Statuto spettano al Vescovo, udito il Consiglio della CDB.

Art. 17- Il regolamento della CDB dovrà essere conforme al presente Statuto ed essere approvato dal Vescovo.